



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

ART. 1 – Definizioni.

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- *articolazione tariffaria*: segmentazione e distribuzione tra le varie tipologie di utenza della tariffa del Servizio Idrico Integrato costituita da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari fissati secondo scaglioni di consumo;
- *corrispettivi fissi (quota fissa)*: quota di corrispettivo indipendente dal volume e suddiviso per acquedotto, fognatura e depurazione. È dovuta per ogni unità immobiliare (utenza diretta e indiretta, in caso di utenza condominiale o raggruppata) tenuto conto dei servizi attivi;
- *scaglioni di consumo*: sono articolati su base annua, e applicati con riferimento ai periodi fatturati secondo la regola del pro die;
- *regola del pro-die*: stabilisce che gli scaglioni di consumo annui vengono rapportati al periodo fatturato. Ad esempio: se il primo scaglione di consumo per 365 giorni è pari a 24 metri cubi e il periodo di fatturazione è di 90 giorni, si divide 24 per 365 e il risultato lo si moltiplica per 90, ottenendo i consumi del primo scaglione e così via per l'ampiezza degli scaglioni successivi;
- *unità immobiliare*: singola unità immobiliare ad uso abitativo o ad uso commerciale/industriale o altro situata all'interno di un bene immobile;
- *utente diretto*: persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore;
- *utente indiretto*: persona fisica o giuridica che fruisce di un'utenza relativa ad una unità immobiliare che fa capo ad un complesso di unità immobiliari (es: condominio, comunione, etc...) che tramite i suoi rappresentanti ha sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore;
- *utenza*: punto di consegna (di regola coincidente con il misuratore) associato ad un contratto e ad un'anagrafica dell'utente;
- *utenza diretta domestica*: utenza servita direttamente dalla rete pubblica a favore di un soggetto persona fisica ove la risorsa è destinata all'uso alimentare, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitative;
- *utenza diretta domestica residente*: utenza domestica servita direttamente dalla rete pubblica a favore di un soggetto persona fisica con un singolo misuratore che fornisce acqua ad unica unità immobiliare in cui risiede l'utente sottoscrittore del contratto di fornitura (abitazione principale);

- *utenza diretta domestica non residente*: utenza domestica servita direttamente dalla rete pubblica a favore di un soggetto persona fisica con un singolo contatore che fornisce acqua ad un'unica unità immobiliare in cui l'utente sottoscrittore del contratto di fornitura non risulta residente;
- *utenza non domestica*: utenza servita direttamente dalla rete pubblica che distribuisce acqua a favore di soggetti persone fisiche o giuridiche per usi diversi da quello domestico (usi industriali, commerciali, agricoli etc...);
- *utenza condominiale o raggruppata*: utenza servita da un unico contatore collegato direttamente alla rete pubblica che distribuisce acqua a più unità immobiliari, con le quali il gestore non ha stipulato singoli contratti di fornitura e che di regola sono gestite da un amministratore (es: dall'amministratore del condominio) o da persona nominata dall'assemblea condominiale, ovvero, da altro soggetto (es. comunioni);
- *gestore*: soggetto a cui è affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato.

ART. 2 – Finalità.

1. Il presente regolamento è finalizzato a fornire le necessarie modalità operative per l'applicazione dell'articolazione tariffaria pro-tempore vigente. Esso sostituisce il Regolamento di attuazione dell'articolazione tariffaria approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 28 del 14 ottobre 2019.
2. L'articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato è approvata con specifico atto dall'EGAS sulla base delle disposizioni in materia dell'ARERA e si applica alle utenze incluse nel perimetro di Ambito.

ART. 3 - Uso domestico residente.

1. L'Uso domestico residente si applica ai contratti stipulati con nuclei familiari all'interno di unità immobiliari singole ad uso abitativo per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi domestici di natura idropotabile.
2. Il sottoscrittore del contratto dovrà certificare il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare secondo quanto disciplinato agli artt. 4, 5, 6.
3. La tariffa ad uso domestico residente potrà essere attribuita anche nel caso in cui il sottoscrittore autocertifichi di voler stabilire la propria residenza anagrafica nell'unità immobiliare ad uso abitativo per cui chiede la fornitura, entro 30 gg. dalla data di presentazione della richiesta. Le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni sono regolate dall'art. 7.
4. In ogni caso è consentito avere la titolarità di una sola utenza ad uso domestico residente.
5. La tipologia di utenza domestico residente comprende anche le seguenti fattispecie:
 - I. agli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all'art. 10bis del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ed ai membri delle loro

famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica, ai quali sarà applicata la tariffa dell'Uso domestico residente;

II. al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa dell'Uso domestico residente.

ART. 4 – Applicazione tariffaria Uso Domestico Residente. Determinazione del numero di Componenti il Nucleo Familiare (CNF) e decorrenza.

1. Per determinare il numero di CNF si fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” definito dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso come l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune e nella stessa abitazione.

2. Il gestore applica l’articolazione tariffaria approvata ai sensi della riforma TICSÌ, Uso Domestico Residente, sulla base del numero di CNF di cui ha informazione ai sensi degli artt. 5 e 6, e ne dà comunicazione in bolletta all’utente.

3. Ai fini tariffari il gestore del SII applica le strutture dei corrispettivi pro-capite deliberate ai sensi del TICSÌ:

a) a decorrere dalla data nella quale ha avuto l’informazione, a seguito dell’aggiornamento di cui all’art.5, in coerenza al numero di CNF di cui ha avuto notizia;

b) a decorrere dalla data di trasmissione dell’autocertificazione, in coerenza al numero di CNF dichiarati, salvo quanto disposto al comma 5 ed all’art.6 comma 2 e alle verifiche di cui all’art.7.

4. In deroga alla lett. a, del comma 3, l’aggiornamento annuale periodico ai sensi dell’art. 5 decorre ai fini della fatturazione dal 1° luglio 2024¹. Fino a tale data il Gestore applica il numero di CNF di cui all’autocertificazione pervenuta e di quelli di cui ha avuto informazione, e, in assenza, applica 3 CNF.

5. Dal 1° luglio 2024² nel caso in cui dall’autocertificazione di cui all’art. 6 emerga una erronea attribuzione del numero di CNF da parte del gestore in base ai dati in suo possesso al momento dell’entrata in vigore della nuova articolazione approvata ai sensi del TICSÌ, o comunque alla più recente disponibile, il gestore applicherà le nuove strutture dei corrispettivi deliberate ai sensi del TICSÌ a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove articolazioni tariffarie, in coerenza all’autocertificazione effettuata dall’utenza.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove utenze, a decorrere dalla data di attivazione o voltura del contratto.

ART. 5 – Aggiornamento periodico del numero dei Componenti il Nucleo Familiare (CNF).

¹ Modificato con DCIA n. 32 del 3 novembre 2023

² Modificato con DCIA n. 32 del 3 novembre 2023

1. Entro il 31/12 di ciascun anno il gestore aggiorna, per il tramite delle Anagrafi Comunali o dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), il numero di CNF delle utenze Uso Domestico Residente e degli utenti indiretti residenti all'interno di un'utenza raggruppata o condominiale.
2. Il dato di CNF contenuto nell'aggiornamento annuale periodico di cui al comma 1 ha decorrenza secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 3, lett. a.
3. Le informazioni acquisite annualmente dal Gestore sono prevalenti sulle autocertificazioni pervenute precedentemente dalle singole utenze ai sensi dell'art. 6, viceversa sono prevalenti le autocertificazioni pervenute dalla singola utenza ai sensi dell'art. 6 in corso d'anno, cioè successivamente all'aggiornamento, salvo le verifiche previste all'art. 7.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove utenze, a decorrere dalla data di attivazione o voltura del contratto.

ART. 6 - Trasmissione autocertificazione del numero di Componenti il Nucleo Familiare (CNF).

1. Gli utenti diretti ed indiretti, questi ultimi per il tramite dell'Amministratore di condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini o altro soggetto equivalente, possono in qualsiasi momento inviare al Gestore un'autocertificazione sul proprio numero di CNF.
2. In caso di variazione del numero di CNF effettivo, l'utente diretto ed indiretto è tenuto a darne comunicazione al Gestore del SII con le modalità di cui al comma 3, entro 60 giorni dall'effettiva modifica. La variazione decorre secondo le tempistiche indicate all'art. 4, comma 3, lett. b). Superato il limite dei 60 giorni, la variazione avrà effetti solo secondo le tempistiche indicate al comma 3, lett. b) dell'art. 4 in caso di aumento del numero di CNF, dal momento in cui si è verificato l'evento in caso di diminuzione dei CNF.
3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 può essere effettuata preferibilmente tramite il sito internet del gestore del SII ovvero a mezzo posta ordinaria, PEC o direttamente agli uffici del gestore.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove utenze, a decorrere dalla data di attivazione o voltura del contratto.

Art. 7 – Verifiche delle autocertificazioni e penalità tariffarie per errate autocertificazioni.

1. Il gestore del SII potrà in qualsiasi momento verificare la veridicità delle autocertificazioni trasmesse ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
2. Qualora il contenuto delle autocertificazioni di cui all'art.6 risultasse non conforme al vero, fatto salvo quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l'utente decadrà dai benefici indebitamente ottenuti e il gestore dovrà recuperare il gettito eventualmente non corrisposto per la non conforme comunicazione oltre accessori.

Art. 8 – Obblighi del Gestore del SII.

1. Il Gestore del SII ha l'obbligo di aggiornare annualmente il dato relativo al numero di componenti il nucleo anagrafico sulla base dei dati richiesti alle Anagrafi Comunali o all'Anagrafe nazionale della

popolazione residente (ANPR) e di applicare le tariffe in coerenza con esse, nei limiti delle norme contenute nel presente regolamento.

2. Il Gestore del SII ha l'obbligo di aggiornare mensilmente il database relativo al numero di componenti il nucleo anagrafico sulla base delle autocertificazioni pervenute e di applicare le tariffe in coerenza con esse, nei limiti delle norme contenute nel presente regolamento.

3. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente ed a campione la veridicità del dato del numero di CNF in suo possesso ed eventualmente procedere secondo quanto previsto all'art. 7.

ART. 9 - Uso domestico non residente.

1. L'Uso domestico non residente si applica ai contratti stipulati con nuclei familiari all'interno di unità immobiliari singole ad uso abitativo per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi domestici di natura idropotabile.

2. Il sottoscrittore del contratto non ha i requisiti di cui all'art. 3.

3. A questo uso non si applica alcun tipo di agevolazione tariffaria.

ART. 10 - Uso non domestico.

1. L'Uso non domestico si applica ai contratti con l'utenza (costituita da imprese, esercenti arti o professioni, ditte individuali o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Pubbliche Amministrazioni, onlus e simili e altri soggetti dotati di personalità giuridica) che utilizza l'acqua per qualsiasi uso per unità immobiliari al servizio di attività commerciali, industriali, artigianali, agricole, del settore terziario, del settore pubblico e dei servizi turistici e portuali. In particolare, si distinguono le seguenti tipologie d'uso:

- a) Uso Industriale;
- b) Uso commerciale e artigianale;
- c) Uso agricolo e zootecnico;
- d) Uso pubblico disalimentabile;
- e) Uso pubblico non disalimentabile.

2. Tra gli Usi Industriale e Commerciale e artigianale, si distinguono due sotto-categorie:

- a) Uso Industriale – piccoli quantitativi;
- b) Uso Industriale – grandi quantitativi;
- c) Uso commerciale e artigianale – piccoli quantitativi;
- d) Uso commerciale e artigianale – grandi quantitativi.

ART. 11 - Uso Industriale.

1. Il contratto è stipulato solo con imprese, ditte o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che rientrino in entrambi i requisiti che seguono:

- a) appartenere ai codici ATECO dalla lettera B alla lettera F;
- b) utilizzare la risorsa nel ciclo produttivo.

2. All'interno dell'Uso Industriale vengono distinte due sotto-categorie:

- a) piccoli quantitativi;
- b) grandi quantitativi,

che assumono strutture tariffarie diversificate.

3. La distinzione avviene sulla base dei consumi previsti dall'utenza, su dichiarazione della medesima, trovando conveniente posizionarsi tra i piccoli quantitativi per consumi inferiori a 500 mc annui, oppure tra i grandi quantitativi per i consumi superiori a 500 mc annui, mentre per un consumo di 500 mc annuo si ha invarianza di bolletta tra piccoli e grandi quantitativi.

4. L'appartenenza all'una o all'altra categoria deve essere autocertificata all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura e modificata a seguito di autodichiarazione del medesimo utente in ragione dell'esigenza in corso di contratto.

5. Nel caso di variazione, l'autodichiarazione dovrà essere presentata dall'utente tramite apposito modulo e avrà decorrenza dalla data di presentazione. In assenza di comunicazione da parte dell'utente a questo verrà attribuita l'ultima categoria utilizzata.

6. La consegna della documentazione di cui al comma 4 e 5 può essere effettuata preferibilmente tramite il sito internet del gestore ovvero a mezzo posta ordinaria, PEC o direttamente agli uffici del gestore.

7. Il gestore dovrà dare evidenza in bolletta all'utenza ricadente nell'Uso industriale la categoria di appartenenza, nonché i contenuti e la modalità di comunicazione previste dal presente articolo.

ART. 12 - Uso commerciale e artigianale.

1. Il contratto è stipulato solo con partite IVA quali esercenti arti o professioni, imprese, ditte individuali o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che utilizzino la risorsa per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile.

2. All'interno dell'Uso commerciale e artigianale vengono distinte due sotto-categorie:

- a) piccoli quantitativi;
- b) grandi quantitativi,

che assumono strutture tariffarie diversificate.

3. La distinzione avviene sulla base dei consumi previsti dall'utenza, su dichiarazione della medesima, trovando conveniente posizionarsi tra i piccoli quantitativi per i consumi inferiori a 500 mc annui, oppure

tra i grandi quantitativi per consumi superiori a 500 mc annui, mentre per un consumo di 500 mc annuo si ha invarianza di bolletta tra piccoli e grandi quantitativi.

4. L'appartenenza all'una o all'altra categoria deve essere autocertificata all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura e modificata a seguito di dichiarazione del medesimo utente in ragione dell'esigenza in corso di contratto.

5. Nel caso di variazione, l'autodichiarazione dovrà essere presentata dall'utente tramite apposito modulo e avrà decorrenza dalla data di presentazione. In assenza di comunicazione da parte dell'utente a questo verrà attribuita l'ultima categoria utilizzata.

6. La consegna della documentazione di cui al comma 4 e 5 può essere effettuata preferibilmente tramite il sito internet del gestore ovvero a mezzo posta ordinaria, PEC o direttamente agli uffici del gestore.

7. Il gestore dovrà dare evidenza in bolletta all'utenza ricadente nell'Uso commerciale e artigianale la categoria di appartenenza, nonché i contenuti e la modalità di comunicazione previste dal presente articolo.

ART. 13 - Uso agricolo zootecnico.

1. L'utenza idrica ad uso agricolo zootecnico è concessa alle utenze presso unità immobiliari al servizio di attività che ricadano nel codice ATECO contraddistinto dalla lettera A e che utilizzino la risorsa per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile.

ART. 14 – Utenze per Uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile.

1. Le utenze classificate di uso pubblico sono utenze il cui contratto di fornitura è intestato ad un'Amministrazione Pubblica oppure utenze connesse a servizi pubblici e privati di interesse pubblico posti a servizio di collettività che non esercitano attività commerciali e che, in ogni caso, non hanno fini di lucro (a fini meramente esemplificativi rientrano in questa categoria: strutture ospedaliere pubbliche, Aziende Sanitarie e case di cura private; Università, Istituti di formazione professionale, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, chiese, istituti religiosi, oratori, luoghi di culto, conventi, associazioni culturali, sociali e sportive senza scopo di lucro, associazioni di volontariato, ONLUS, caserme, case di riposo pubbliche e private, case di recupero per tossicodipendenti).

2. Rientrano nell'Uso pubblico non disalimentabile i contratti con le caratteristiche di cui al comma precedente e che siano riconducibili alle seguenti categorie di utenze:

- a) ospedali e strutture ospedaliere;
- b) case di cura e di assistenza;
- c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
- d) carceri;
- e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale

sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio").

ART. 15 –Utenze rientranti nelle aree di competenza delle Autorità portuali.

1. Le utenze che servono gli immobili destinati alle finalità e alle attività istituzionali espletate dall'Autorità Portuale rientrano nelle utenze pubbliche secondo la classificazione di cui all'art. 14, comma 1.
2. Le altre utenze che insistono sulle aree di competenza delle Autorità Portuali sono comprese nella tipologia d'uso non domestico commerciale e artigianale o industriale a seconda che rientrino nei requisiti di cui all'articolo 12 comma 1 o al comma 1 dell'articolo 11.
3. Nel caso in cui non sia possibile stipulare contratti distinti per categoria contrattuale si applica la fatturazione prevista per le utenze raggruppate o condominiali.

ART. 16 - Fornitura acqua grezza.

1. Si tratta di casi del tutto eccezionali e residuali ad oggi esistenti per i quali non è tecnicamente possibile realizzare una fornitura diversa dall'acqua grezza. L'acqua grezza è la risorsa idrica consegnata all'utente non sottoposta ad alcun trattamento. In tali casi il prezzo è fissato pari al 50% della tariffa agevolata degli usi domestico residenti.
2. La quota fissa è determinata sulla base della tipologia d'uso attribuita all'utenza secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 17 - Servizio di fognatura delle utenze civili.

1. Il servizio di fognatura delle utenze civili prevede un corrispettivo, secondo le norme vigenti, rapportato ai consumi di acqua forniti o, in assenza di fornitura, immessi in fognatura dall'utenza e misurati secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, comprensivo di tutti gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue, oltre la quota fissa.

ART. 18 - Servizio di depurazione delle utenze civili.

1. Il servizio di depurazione delle utenze civili prevede un corrispettivo, secondo le norme vigenti, rapportato ai consumi di acqua forniti o, in assenza di fornitura, immessi in fognatura dall'utenza e misurati secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, comprensivo di tutti gli oneri per la depurazione delle acque reflue, oltre la quota fissa.

ART. 19 – Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.

1. La tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura è stabilita dall'EGAS e regolata dalla Delibera ARERA 665/17.

ART. 20 – Utenze condominiali o raggruppate.

1. Alle utenze condominiali o raggruppate si applicano gli usi previsti per le utenze dirette dal presente Regolamento, ripartendo i consumi sulla base del numero di concessioni (di regola corrispondente all'unità immobiliare).
2. Una volta determinata la ripartizione dei consumi per usi di cui al comma 1, si applicano le articolazioni tariffarie previste per i rispettivi usi ampliando gli scaglioni in funzione del numero di concessioni relative a ciascun uso. A tale criterio fa eccezione l'uso domestico residente la cui struttura, una volta determinato il relativo consumo complessivo ai sensi del comma 1, si applica ampliando gli scaglioni in funzione del numero complessivo di componenti residenti all'interno del condominio.
3. Qualora l'Amministratore fornisca una suddivisione dei consumi per uso, diversa dal criterio indicato al comma 1, il Gestore utilizzerà tale suddivisione, anche in applicazione del comma 2.
4. Qualora l'utenza condominiale o raggruppata richieda la suddivisione puntuale dei consumi per singola concessione potrà attivare il servizio di riparto messo a disposizione alle condizioni stabilite nella specifica modulistica resa disponibile dal Gestore.
5. In ogni caso la quota fissa è calcolata per ciascuna concessione (unità abitativa) in base alla categoria tariffaria attribuita.
6. Per agevolare la corretta ripartizione dei consumi individuali applicando a questi le tariffe per fascia di utenza previste dalla vigente articolazione il Gestore favorisce e promuove la trasformazione in utenze singole delle utenze indirette, nel rispetto delle condizioni tecniche e contrattuali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari. Gli oneri di trasformazione restano a carico degli utenti beneficiari.

ART. 21 - Promozione e diffusione del regolamento.

1. Il Gestore è tenuto a pubblicare il presente regolamento sul proprio sito internet e a rendere disponibili i moduli utilizzabili ai fini dell'autocertificazione prevista all'art.6.
2. Il Gestore provvederà a dare comunicazione riguardo alle presenti procedure tramite avviso contenuto nelle bollette.
3. Le procedure e la relativa modulistica inoltre saranno disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore (web, numero verde, sportelli).